

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sez. XVII**

In persona del Giudice Dr. Tommaso Marvasi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

MUTUATARI

ATTORI

E

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11.5.2016 i signori MUTUATARI, premesso di essere titolari del contratto di mutuo ipotecario per € 165.000,00 rep.n. *omissis* racc.n. *omissis* a rogito notaio dott. *omissis* stipulato in data 22.5.2007 con la BANCA, hanno dedotto l'invalidità del contratto per indeterminatezza nonché usurarietà degli interessi previsti e hanno convocato in giudizio la Banca perché, dichiarata la gratuità del finanziamento secondo la previsione dell'art.1815 cod.civ., fosse condannata a restituire tutte le somme pagate quali interessi indebiti ovvero a compensarle con il credito residuo, nonché a risarcire il danno da loro subito.

Si è costituita in giudizio BANCA resistendo alle ragioni attrici tutte e chiedendone il rigetto.

Acquisite le richieste di prova *ex art.183 cpc*, il Giudice con ordinanza del 28.6.2016 ha rigettato la richiesta di consulenza tecnica di ufficio presentata da parte attrice in quanto ritenuta avere finalità puramente indagative in mancanza di indicazione dei fatti specifici costitutivi del diritto, tale non essendo fra l'altro l'indicazione di operare la sommatoria tra interessi convenzionali e quelli di mora, ovvero la contestazione della legittimità del c.d. interesse alla francese.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6 marzo 2018 sulle conclusioni delle parti come precisate a verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gli attori deducono, in primo luogo, che il contratto preveda la applicazione degli interessi di mora in aggiunta a quelli corrispettivi: così che, in caso di mora, il debitore dovrebbe corrispondere sia il tasso di interesse convenzionale che quello di mora, sulle somme ancora

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Marvasi, del 26 ottobre 2018

dovute. Poiché la somma dei due tassi di interesse è superiore al tasso soglia antiusura previsto dalla legge n.108/1996, deducono che il tasso di mora è usurario e ne traggono l'invalidità del contratto e di tutti gli interessi concordati, anche quelli convenzionali.

La tesi è infondata. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi; gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora vengono a sostituire quelli convenzionali in caso di morosità del debitore e si applicano sul capitale non ancora restituito. L'avvenuta morosità implica la decadenza per il debitore dal beneficio del termine, per cui è chiamato a restituire con immediatezza l'intero capitale residuo e, qualora non lo faccia, dovrà pagare sul debito residuo gli interessi di mora previsti contrattualmente. Dallo stesso momento vengono meno gli interessi convenzionali, che sussistono durante il normale svolgimento del rapporto contrattuale. Per cui non può ipotizzarsi che gli interessi di mora vengano a cumularsi su quelli convenzionali, venendo invece a sostituirli e non essendo previsto in contratto che possa avvenire una sommatoria tra i due tipi di interesse.

Non è quindi corretta l'affermazione che l'interesse di mora vada "aggiunto" agli interessi corrispettivi, dato che, al contrario, in questo caso gli interessi corrispettivi vengono meno e si applica il solo interesse di mora, sul capitale residuo. E' poi discusso se l'interesse di mora possa essere applicato anche sulle rate scadute e non pagate, comprensive degli interessi convenzionali portati dalle medesime rate. Sebbene i contratti di finanziamento bancario prevedano, in genere, che gli interessi di mora vadano applicati anche su queste rate, la giurisprudenza ha ritenuto che gli interessi di mora vadano applicati sulla sola parte del capitale compreso nelle rate scadute, non anche sulla parte di interessi convenzionali, in quanto "*questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante*", con conseguente invalidità ex art.1283 cod.civ. della diversa convenzione eventualmente prevista nel contratto (Cass.20 febbraio 2003 n.2593). Per cui nemmeno ha rilievo se il contratto di finanziamento preveda che gli interessi di mora si applichino anche alla rate scadute e non pagate, dato che la giurisprudenza considera invalida per violazione dell'art.1283 cod.civ. la clausola contrattuale che preveda la "capitalizzazione" di questi interessi, senza che questa invalidità possa contaminare il contratto.

In secondo luogo gli attori osservano che l'interesse di mora previsto in contratto è di per sé superiore al tasso soglia antiusura previsto pro tempore e ne traggono ulteriore ragione di nullità degli interessi contrattuali.

Tuttavia è nota la diversa natura dell'interesse corrispettivo, che costituisce il "costo" del servizio che la Banca fornisce al mutuatario quale prestazione chiestagli per la messa a disposizione della somma di denaro. Mentre l'interesse di mora è una prestazione meramente eventuale applicata per il caso di ritardo o mancato pagamento del dovuto. L'interesse corrispettivo rappresenta il "prezzo" dell'operazione di mutuo e il vantaggio ottenuto dal mutuante in cambio della messa a disposizione della somma di denaro; mentre l'interesse di mora costituisce una sorta di liquidazione anticipata per il danno conseguente all'inadempimento contrattuale del mutuatario, che non paghi puntualmente quanto concordato per la restituzione della somma di denaro.

Non è possibile la comparazione svolta dagli attori tra l'interesse di mora contrattuale e il tasso soglia antiusura dell'epoca. Infatti, in conformità con le indicazioni della Banca d'Italia, gli interessi di mora sono sempre esclusi dal calcolo operato dal Ministero dell'Economia e della Finanze per stabilire la media degli interessi convenzionali praticati dalle banche, proprio perché sono interessi che non attengono alla fisiologia del rapporto ma alla sua patologia. "*Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Marvasi, del 26 ottobre 2018

mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela" (Banca d'Italia, "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" del 3 luglio 2013).

Occorre ricordare che i tassi soglia antiusura sono ottenuti attraverso un automatismo stabilito dalla legge che prende in esame i tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero della Finanze. Come indicato da queste medesime Autorità, le banche nel riportare i tassi di interesse medi applicati indicano i soli interessi convenzionali e non vi comprendono anche i tassi di mora: è ovvio che se fossero invece inclusi anche i tassi di mora, si avrebbe un innalzamento dei tassi medi applicati, con aumento anche del TEG periodico e dei tassi soglia antiusura. Scelta che è rispettosa sia della natura del rapporto, appunto perché i tassi di mora sono meramente eventuali e patologici, sia delle esigenze dei clienti dato che altrimenti si avrebbe un incremento dei tassi medi di interesse e un corrispondente innalzamento del tasso soglia antiusura. Se, quindi, i tassi convenzionali antiusura non comprendono gli interessi di mora, non è sostenibile, né logicamente né con fondamento normativo, che nell'esame di un contratto si debba procedere alla somma del tasso convenzionale con quello di mora per confrontare tale risultato con il tasso soglia antiusura (determinato, appunto, sulla base dei soli interessi convenzionali, senza gli interessi di mora). Come pure non è possibile effettuare un confronto tra il tasso soglia antiusura dell'epoca, ottenuta senza considerare gli interessi di mora ma solo quelli corrispettivi, e gli interessi di mora previsti in contratto.

Né la giurisprudenza ha affermato diversamente. In particolare la nota sentenza della Cassazione n.350 del 2013 non ha affermato doversi procedere a simile cumulo, ma ha solamente ribadito che anche per gli interessi di mora occorre verificare che non siano eccessivi e usurari, principio già in precedenza affermato dalla Suprema Corte (si vedano, tra le tante, Cass. n.5286 del 2000; Cass. n.5324 del 2003). La sentenza, come ormai diffusamente riconosciuto dalla successiva giurisprudenza, conferma che anche la pattuizione relativa al saggio di interessi moratori sia oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia antiusura. Ma non afferma certo il principio che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo remunerativo del denaro e a titolo di risarcimento per l'inadempimento, debbano essere considerati cumulativamente. E' del resto significativo che la Banca d'Italia, chiamata ad effettuare la rilevazione trimestrale dei tassi medi ai fini dell'applicazione della legge n.108/1996, non comprende nel calcolo del TEG degli interessi corrispettivi anche gli interessi di mora. In effetti la ricordata sentenza della S.C. ha solamente affermato che "*si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori*", senza tuttavia affermare che vada effettuato il cumulo di interessi diversi contrattualmente e fisiologicamente.

Quanto sopra non significa che gli interessi di mora previsti in contratto siano esenti da alcun controllo, ma semplicemente che non possano, tra l'altro, essere ritenuti usurari perché superino il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi corrispettivi, notoriamente assai inferiori ai tassi di mora.

2. Ulteriori censure degli attori si appuntano sul metodo concordato di rimborso del finanziamento c.d. "alla francese" che, secondo gli attori, da una parte comporterebbe l'applicazione di interessi indeterminati superiori a quelli indicati in contratto; dall'altra che ci sarebbe un incremento di interessi pari al 2,13% rispetto al previsto 6,96%, con superamento della soglia antiusura.

Con riguardo al primo aspetto, si rileva che il contratto prevede un Indicatore Sintetico di Costo che comprende anche il calcolo degli interessi collegati a questo tipo di rimborso, mentre peraltro il finanziamento prevede un preciso piano di restituzione con indicazione

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Marvasi, del 26 ottobre 2018

della parte capitale' e della parte interessi relativa alle singole rate. Per cui il mutuatario è perfettamente informato sia del costo effettivo del finanziamento sia delle modalità di restituzione delle somme e dell'incidenza degli interessi.

Si nota inoltre essere normale che gli interessi passivi indicati in contratto non comprendano costi quali le spese amministrative per la pratica di finanziamento, quelle per la perizia di stima dell'immobile oggetto di ipoteca, quelle per l'assicurazione sul fabbricato e altre simili. Questo non significa tuttavia che l'interesse sia indeterminato, dato che tutte queste spese sono sempre rappresentate a chi chiede il finanziamento e a lui note, oltre che essere specificate nel contratto ovvero negli altri atti sottoposti al richiedente per il finanziamento, per cui il mutuatario le ha potute tenere presenti nel valutare l'effettivo costo del prestito chiesto ed erogato.

La presenza di questi costi non rende il tasso di interesse indeterminato, avendo comunque l'interessato tutti gli elementi utili per determinarlo.

Infine nemmeno è condivisibile l'affermazione che il rimborso alla francese comporti un maggior interesse del 2,13%, non avendo parte attrice ben esplicitato come sia ottenuto questo ritenuto maggior costo, che appare derivare da una considerazione dei costi e degli interessi non conforme al piano di restituzione del finanziamento come previsto in contratto.

3. Non è stata ammessa la chiesta consulenza tecnica di ufficio sul costo effettivo del denaro previsto in contratto, in quanto proposta in modo esplorativo, come tale non ammissibile essendo pacifico che la consulenza d'ufficio costituisca un modo di studio delle prove acquisite, non già un modo di introdurre nel giudizio elementi di prova non altrimenti prodotti.

Come noto, la ctu deve servire a verificare gli elementi introdotti e prodotti dalle parti, utilizzando le specialistiche capacità del consulente per verificarne la correttezza. Non può invece essere utilizzata per supplire a carenze probatorie comunque incombenti alle parti secondo il generale principio dell'onere della prova.

E' infatti pacifico che "la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass. 8.2.2011 n.3130; nello stesso senso, tra le tante, Cass. 15.4.2002 n.5422; Cass.14.2.2006 n.3191; Cass. 6.6.2003 n.9060).

Né la prodotta consulenza tecnica di parte costituisce una prova, essendo pacifico che "costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quello di atto difensivo. Ne consegue che non ha pregio la pretesa di considerarlo un documento sul quale disporre una consulenza tecnica d'ufficio" (Cass.n.16552 del 2015. Principio costante, vedi Cass. Sez. Un. 3.6.2013 n.259).

I criteri indicati dagli attori a fondamento della richiesta di perizia tecnica non sono poi condivisibili, in quanto non corretti come evidenziato sopra e comunque non conformi ai criteri indicati dalla Banca d'Italia, ritenuti preferibili e adottati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Marvasi, del 26 ottobre 2018

Non avendo parte attrice fornito prova di quanto affermato, consegue il rigetto delle domande.

Spese secondo soccombenza, liquidate in dispositivo.

P Q M

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel proc. n. *omissis* /2016, così dispone:

- 1) Rigetta le domande proposte dai signori MUTUATARI nei confronti della BANCA relativamente al rapporto di finanziamento per euro 165.000,00 del 29.5.2007;
- 2) condanna i signori MUTUATARI in solido al pagamento delle spese di lite in favore di BANCA, che liquida in euro 200,00 per spese vive ed € 4.400,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS